



**Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed Amministrazione comunale
per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 29/10/2015
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 28/02/2019

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1

Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli art. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni comuni richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'Amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente Regolamento, le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) Beni comuni : i beni, materiali e immateriali e digitali che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.

b) Comune o Amministrazione: il Comune di Fiesole nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.

c) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni ai sensi del presente Regolamento.

d) Amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale.

e) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.

f) Patto di collaborazione: l'atto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni.

g) Cura in forma condivisa: intervento dei cittadini per la conservazione, manutenzione e abbellimento dei beni comuni che produce capitale sociale, facilita l'integrazione, genera salute e rafforza i legami di comunità.

h) Gestione condivisa: interventi sui beni comuni svolti congiuntamente dai cittadini e dall'Amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.

i) Interventi di rigenerazione: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, tramite metodi di coprogettazione di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.

l) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

m) Sito del Comune: lo spazio su internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, per la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.

Art. 3 **Valori di riferimento**

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) Sapere civico: l'Amministrazione riconosce i cittadini come portatori di capacità e di risorse, intendendo come risorsa il *capitale sociale*, non economico ma esperienziale e pragmatico e promuove la conoscenza e la *consapevolezza* del patrimonio culturale e ambientale del proprio territorio;

b) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti sulla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.

c) Pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

d) Responsabilità: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.

e) Inclusività e apertura: gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini attivi interessati possano aggregarsi alle attività.

f) Sostenibilità: l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e finanziari.

g) Proporzionalità: Gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione devono essere valutati dall'Amministrazione sulla base dell'effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi.

h) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini attivi e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale.

i) Informalità: l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini attivi avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto

dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

l) Autonomia civica: l'Amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone le misure necessarie che ne garantiscano l'esercizio effettivo.

m) Prossimità e territorialità: l'amministrazione riconosce le comunità locali (definite sulla base di identità storicamente determinate e/o di progettualità in atto) come livello privilegiato per la definizione di patti di collaborazione per la cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

Art. 4 I cittadini attivi

1. L'intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I cittadini attivi possono sottoscrivere i patti di collaborazione, di cui all'art.5 del presente regolamento, con l'amministrazione comunale per svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione suddetti rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale, portatrice di sapere civico, che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.

4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.

5. I patti di collaborazione riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

Art. 5 Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.

2. Il contenuto del patto varia in relazione alla diversa natura dei beni comuni, al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolamentazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa e rigenerazione;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;

e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 27-28 del presente Regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;

f) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;

g) l'eventuale affiancamento del personale comunale ai cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza delle clausole del patto;

h) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;

i) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

3. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, ai quali poter dare rilievo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, senza che questo costituisca diritti di esclusiva sul bene comune.

Art. 6

Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici

1. La collaborazione con i *cittadini attivi* può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare:

- la cura occasionale,
- la cura costante e continuativa,
- la gestione condivisa
- la rigenerazione

2. I *cittadini attivi* possono realizzare interventi, a carattere occasionale, o continuativo, di cura, o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall'amministrazione, o proposti dai *cittadini attivi*. L'intervento è finalizzato a:

- integrare, o migliorare gli standard manutentivi previsti dal Comune, o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici, o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

3. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici e di edifici.

Art. 7

Innovazione sociale e servizi collaborativi

1. La collaborazione con i *cittadini attivi*:

- promuove la produzione di servizi che soddisfino bisogni collettivi, secondo principi di condivisione e collaborazione anche attraverso piattaforme e ambienti digitali;

- favorisce forme inedite di collaborazione civica all'innovazione sociale anche al fine di ottimizzare, o di integrare l'offerta di servizi pubblici, o di offrire risposta all'emergere di nuovi bisogni sociali.

2. Gli spazi e gli edifici di cui al presente regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.

Art. 8 Creatività locale

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree pubbliche, o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo di capacità e di aggregazione solidale.

2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune potrà rendere disponibili spazi e/o edifici di cui al presente regolamento per lo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività locale e in particolare di quella giovanile e/o e di nuove forme del lavoro.

3. Il Comune promuove la creatività locale anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto, o di degrado sociale.

Art. 9 Innovazione digitale

1. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per le piattaforme pubbliche da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali e di open data.

2. Al tal fine il Comune condivide con i soggetti che partecipano all'innovazione e allo sviluppo digitale e che mettono a disposizione del territorio e dell'Amministrazione le proprie competenze per lo sviluppo di servizi innovativi online, di infrastrutture e piattaforme digitali.

CAPO II -DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Art.10 Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, a garanzia della prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, di massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed del carattere trasversale del suo esercizio.

2. Al fine di semplificare la relazione con i *cittadini attivi*, la Giunta Comunale individua, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati, costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'amministrazione.

3. Al fine di garantire che gli interventi dei *cittadini attivi* per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.–

4. In relazione agli interventi di cura e rigenerazione ricorrenti, definiti anche di collaborazione ordinaria, la struttura tecnica definisce, e porta a conoscenza dei cittadini attivi le casistiche individuate in ragione della presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione, o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.

5. Negli altri casi l'assenso del Comune è manifestato e disciplinato nel *patto di collaborazione*.

6. Il Comune potrà curare la redazione e la divulgazione anche per via telematica di materiali informativi per i cittadini riguardanti le possibilità di collaborazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni, le procedure da seguire, le forme di sostegno disponibili.

7. Con delibera della Giunta Comunale vengono pubblicati periodicamente l'elenco degli spazi, degli edifici, o delle infrastrutture digitali che potranno formare oggetto di interventi di cura, o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i *cittadini attivi*.

8. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene, la struttura tecnica deputata promuove il coordinamento e l'integrazione tra le stesse; qualora ciò non risulti possibile, la scelta della proposta da sottoscrivere sarà effettuata mediante esame comparativo delle proposte in base al maggior beneficio apportato alla comunità.

9. La struttura deputata alla gestione delle proposte è tenuta a comunicare semestralmente alla Giunta l'attività svolta relativamente alle proposte accettate, respinte e in corso di valutazione, corredate delle relative valutazioni.

Art. 11 **Proposte di collaborazione**

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:

- a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione;
- b) la proposta rientri tra i moduli di collaborazione occasionale predefiniti di cui agli artt. 10 co.4 e 12;
- c) la proposta sia presentata dai cittadini e negli ambiti previsti dal presente regolamento.

2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i *cittadini attivi* a presentare progetti di cura, o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento;

3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, l'iter procedurale è quello definito dall'atto che identifica ambito, requisiti e condizioni del modulo collaborativo predefinito;
4. Nel caso di cui alla lett. c) del comma 1 la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti.
5. A seconda della tipologia di proposta di cui sopra, sono disposte adeguate forme di pubblicità della stessa, al fine di acquisire, da parte dei soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
6. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e dei gestori dei servizi pubblici eventualmente coinvolti.
7. La struttura deputata alla gestione della proposta predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li propone al Responsabile.
8. Qualora il Responsabile ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, lo comunica alla Giunta, e successivamente al richiedente illustrandone le motivazioni
9. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta.
10. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Responsabile.
11. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sulla Sito del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

CAPO III - INTERVENTI DI CURA E RIGENERAZIONE DI SPAZI PUBBLICI

Art. 12

Interventi di cura occasionale

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del *patto di collaborazione*, ma ricade all'interno dei moduli di collaborazione previsti dall'art. 10 co.4 del presente regolamento.
2. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale il Comune provvede a darne adeguata pubblicità.

Art. 13

Gestione condivisa di spazi pubblici e spazi privati ad uso pubblico

1. Il *patto di collaborazione* può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico o di uno spazio privato ad uso pubblico
2. I *cittadini attivi* si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.

3. I *cittadini attivi* non possono realizzare attività, o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di *cittadini attivi*.
5. L'amministrazione riconosce, per gli spazi pubblici, il diritto di prelazione sulle aree riservate a verde pubblico urbano di cui all'art. 4, comma 5, legge 14 gennaio 2013, n. 10, ai proprietari che raggiungano almeno il 66 per cento delle proprietà riuniti in forma di associazione, consorzio, cooperativa di vicinato, o comprensorio.

Art. 14

Interventi di rigenerazione di spazi pubblici

1. Il *patto di collaborazione* può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici, o privati ad uso pubblico, da realizzare anche grazie a un contributo economico, totale, o prevalente, dei *cittadini attivi*. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia, o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.–
3. Il *patto di collaborazione* può prevedere che i *cittadini attivi* assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.
4. Il *patto di collaborazione* può prevedere che l'amministrazione assuma l'esecuzione degli interventi di rigenerazione. In tal caso l'amministrazione individua gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte e partecipate nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti.
5. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.
6. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta, o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico, o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

CAPO IV - INTERVENTI DI CURA E RIGENERAZIONE DI EDIFICI

Art. 15

Individuazione e Gestione condivisa degli edifici

1. La Giunta, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale e anche dall'esito di procedure partecipative, individua nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune, gli edifici in stato di parziale, o totale disuso, o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Comune.

2. Le proposte di collaborazione per la rigenerazione di edifici in stato di parziale, o totale disuso sono valutate sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Il Comune, laddove necessario, promuove il coordinamento fra le proposte presentate per il medesimo edificio, o per edifici diversi.

3. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e rigenerazione di immobili prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei *cittadini attivi*, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato, o comprensorio, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi.

4. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene, o alle attività di cui al comma 1.

5. La durata della gestione condivisa non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

6. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e per le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui *cittadini attivi*. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per l'amministrazione e sono ritenuti dalla medesima.

CAPO V – FORMAZIONE

Art. 16

Il ruolo delle scuole

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.

2. Il Comune collabora con le scuole e con l'Università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

Art. 17

Formazione e affiancamento di dipendenti comunali

1. Il Comune riconosce e promuove, nei limiti delle disponibilità di bilancio, percorsi formativi finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori di riferimento di cui all'articolo 3.

2. L'Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori, e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.

CAPO VI - FORME DI SOSTEGNO

Art. 18

Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Ai sensi dell'articolo 24, Legge 11 novembre 2014, n. 164, il Comune può disporre esenzioni di specifici tributi per attività poste in essere nell'ambito dei patti di collaborazione.
2. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera q) del Regolamento C.O.S.A.P., in quanto attività assimilabili a quelle svolte dalla Città di Fiesole per attività di pubblico interesse.
3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento C.O.S.A.P. e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) si tratti di iniziative occasionali;
 - b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

Art. 19

Accesso agli spazi comunali

1. I *cittadini attivi* che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni, o attività di autofinanziamento che sia diretta alla realizzazione degli interventi di cui art 1 e 5 del presente regolamento.
2. L'uso degli spazi di cui al precedente comma è parificato, quanto alla determinazione degli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune, pertanto gratuito.

Art. 20

Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, fornisce i dispositivi di protezione individuale i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso gratuito e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
3. Il *patto di collaborazione* può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini ed associazioni al fine di svolgere attività analoghe.
4. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Art. 21

Affiancamento nella progettazione

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura, o di rigenerazione dei beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i *cittadini attivi* sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il *patto di collaborazione* può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

Art. 22

Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti

1. Il Comune può concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura, o di rigenerazione dei beni comuni.
2. Nel definire le forme di sostegno, l'amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati, non siano affrontabili con sostegni in natura, ossia con beni e servizi forniti direttamente dall'ente.
3. Non possono essere corrisposti, in via diretta, o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
4. Il *patto di collaborazione* individua l'ammontare massimo dell'eventuale contributo comunale e le modalità di erogazione.
5. La liquidazione dell'eventuale contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dal presente regolamento.
6. Possono essere rimborsati i costi relativi a:
 - a) acquisto, o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
 - b) polizze assicurative;
 - c) costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini.

Art. 23

Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, o rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo o permanente, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

Art. 24

Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il *patto di collaborazione*, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai *cittadini attivi* nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai *cittadini attivi*, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

CAPO VII - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Art. 25

Comunicazione collaborativa

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni.

2. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:

- a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Art.26

Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione relativamente a:

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti;
- d) risorse disponibili e utilizzate.

3. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

CAPO VIII - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Art. 27

Formazione per prevenire i rischi

1. Il Comune promuove la formazione dei *cittadini attivi* sui rischi relativi alle attività per la cura e la rigenerazione dei beni comuni e sulle misure di prevenzione e di emergenza.-
2. I *cittadini attivi* da parte loro si impegnano ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza e a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.
3. Con riferimento agli interventi di cura, o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più *cittadini attivi*, va individuato un responsabile cui spetta verificare il rispetto di quanto previsto al precedente comma 2, nonché delle modalità di intervento indicate nel *patto di collaborazione*.
4. Il *patto di collaborazione* disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei *cittadini attivi* attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Art. 28

Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il *patto di collaborazione* indica e disciplina in modo puntuale le responsabilità connesse ai compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni concordati tra l'amministrazione e i cittadini.
2. I *cittadini attivi* che si attivano per la cura e rigenerazione di beni comuni rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa, o dolo, a persone, o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I *cittadini attivi* che si attivano per la cura e rigenerazione di beni comuni assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Art. 29

Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del *patto di collaborazione*, o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai *cittadini attivi*, uno dall'amministrazione

ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi, nessun compenso può essere riconosciuto a tali soggetti.

2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30

Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni.

2. L'applicazione delle presenti disposizioni va informata ad uno spirito di condivisione paritetica fra il Comune e i cittadini attivi.

Art. 31

Sperimentazione

1. Il Comune verifica periodicamente, con il coinvolgimento dei *cittadini attivi*, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

Art. 32

Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.